



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

a norma dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001

modificato dall'art. 46 del d.l. 112/08.

Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 23.06.2009

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, ad esperti esterni - d'ora in avanti incarichi - secondo quanto previsto dall'art.7 comma 6 e ss., del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art.3, comma 56 della legge n.244/2007 e dall'art. 46 della L. 133/2008.
2. Le presenti disposizioni regolamentari quindi non si applicano:
 - a. agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
 - b. agli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa e, più diffusamente, tutti quelli previsti dal D.lgs. 163/2006;
 - c. prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi/adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
 - d. agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
 - e. agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
 - f. agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 2 – Conferibilità degli incarichi esterni e limiti di spesa

1. Il Comune , in deroga al principio di valorizzazione e prevalenza delle risorse tecnico-professionali interne, può affidare incarichi a soggetti esterni nei seguenti casi:
 - a. inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente;
 - b. insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali;
 - c. necessità di utilizzare l'apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate.
2. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale e specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in

nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

3. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti dei Settori che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dal piano esecutivo di gestione. Gli incarichi possono essere conferiti solo in attuazione dell'apposito programma adottato dal Consiglio Comunale, salvo quelli aventi natura occasionale di cui al successivo art. 6.
4. La spesa per il conferimento degli incarichi è fissata ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione.
5. Non rientrano nei limiti di spesa, né di programmazione di cui ai commi precedenti, tutti quegli incarichi che trovano totale finanziamento con fondi di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 3 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Prima di conferire qualunque incarico di collaborazione autonoma/incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione.
2. A tal fine il Dirigente del Settore che intende conferire l'incarico dovrà inviare specifica richiesta a tutti i Dirigenti dei Settori dell'ente per la verifica dell'insussistenza di professionalità all'interno dell'Ente cui affidare l'incarico in oggetto.
3. L'affidamento dell'incarico viene disposto con apposito provvedimento del dirigente, la cui motivazione comprende il richiamo alle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 2, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, come sopra indicato;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e specializzata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
4. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 3, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del PEG, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni o consulenze di cui al presente regolamento.

Art. 4 – Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. I contratti di incarico vengono stipulati con persone in possesso di adeguata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare. I candidati dovranno essere in possesso di comprovata specializzazione universitaria (diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, nonché conoscenze specialistiche - comprovate con l'iscrizione in Albi o elenchi professionali – equiparabili a quelle che si otterrebbero con un percorso formativo universitario) e di un'adeguata esperienza lavorativa.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordine o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
 - a. siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
 - b. siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un rapporto di collaborazione continuativo;
 - c. si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
 - d. si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione ;
 - e. abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
 - f. abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
 - g. siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
 - h. in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d'attività o di concordato preventivo.

Art. 5 – Procedure per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con la comparazione di *curricula* professionali e dell'offerta economica. Ove ritenuto opportuno, può essere effettuato un colloquio. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a. avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;
 - b. procedura negoziata fra almeno tre candidati.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato, mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 10 gg., deve contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b. i requisiti richiesti;
 - c. i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (*curriculum* e offerta economica a cui può aggiungersi il colloquio);
 - d. il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - e. l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Nel caso di procedura negoziata - nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento - i candidati possono essere scelti fra persone inserite in appositi albi professionali o nella banca dati precedentemente predisposta dall'Amministrazione attraverso appositi avvisi e periodicamente aggiornata.
5. Il dirigente procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, e degli importi, in termini comparativi gli elementi *curriculari*, le eventuali proposte operative ed economiche, e gli esiti del colloquio.
6. Per prestazioni di modici importi (inferiori ad € 5.000,00 al netto di IVA) il conferimento potrà avvenire senza la predeterminazione dei criteri di aggiudicazione, ma comparando più *curricula* (almeno tre) o più proposte (almeno tre).

Art. 6 – Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 e 4, il dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorrano i seguenti casi:
 - a. sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 5;
 - b. per una particolare urgenza, da motivare espressamente, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione non per cause imputabili all'Amministrazione stessa;
 - c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, artigianale, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d. per incarichi relativi a programmi o progetti co.finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite modalità o tempistiche tali da attuarsi con tempistiche ridotte tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Art. 7 – Contratto di incarico

1. Il dirigente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi e clausole essenziali:
 - a. l'oggetto della prestazione;
 - b. le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c. il luogo in cui viene svolta;
 - d. la durata della prestazione od il termine finale;
 - e. il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - f. il diritto del Comune di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
 - g. una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
 - h. nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nella convenzione dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorrerà esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.
2. La congruità del compenso richiesto è valutata in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che l'Ente ne ricava. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel

contratto devono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni. Non è consentito il pagamento anticipato neppure parziale.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 8 – Verifica dell'esecuzione della prestazione

1. Il dirigente verifica, con cadenza periodica, il corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista affidatario affinché siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite, nonché attesta la regolare esecuzione dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt.1453 e ss. c.c..

Art. 9 – Proroga del contratto

1. La proroga, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato, deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 10 – Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noto tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicità, di volta in volta, dei provvedimenti di incarico degli esperti di cui si è avvalsa.
2. I provvedimenti messi a disposizione sul proprio sito Web, contengono per ogni incarico i dati anagrafici dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso e gli estremi del provvedimento di conferimento.
3. Il dirigente competente cura le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti.
4. Sono escluse dall'obbligo di pubblicità le prestazioni di cui all'art. 6, lett. d)

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Entro 30 gg. dalla sua adozione sarà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
3. Il presente regolamento annulla e sostituisce integralmente il precedente regolamento in materia di conferimento degli incarichi esterni già adottato da questa amministrazione con provvedimento n. 119 del 09/04/2009.